TRIBUNALE

Ricorso proposto il 16 maggio 2013 — Brainlab/UAMI (Curve)

(Causa T-266/13)

(2013/C 215/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brainlab AG (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: J. Bauer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 marzo 2013, nel procedimento R 2073/2012-4 e la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 settembre 2012, nel procedimento di trattamento della domanda 008608473,
- condannare alle spese l'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Curve» per prodotti e servizi delle classi 9, 10, 35, 38, 41, 42, 44 e 45 — domanda di marchio comunitario n. 8 608 473

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 maggio 2013 — El Corte Inglés/ UAMI — Gaffashion (BAUSS)

(Causa T-267/13)

(2013/C 215/19)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gaffashion — Comércio de Acessórios de Moda, Lda (Viana do Castelo, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 febbraio 2013, procedimento R 2295/2011-2, nella parte in cui, nel respingere il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione d'opposizione di concedere parzialmente il marchio comunitario n. 9 093 733 «BAUSS» (denominativo);
- condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Gaffashion — Comércio de Acessórios de Moda, Lda

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «BAUSS» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 093 733

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «BASS 3 TRES», «BASS 10 DIEZ» e «BASS 20 VEINTE» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35

IT

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 22 maggio 2013 — Nutrexpa/UAMI — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARÍA ORO)

(Causa T-271/13)

(2013/C 215/20)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nutrexpa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño e Y. Sastre Canet)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 18 marzo 2013, procedimento R 1285/2012-1, recante diniego della domanda di marchio comunitario (figurativo) n. 9 056 045 «Cuétara MARÍA ORO» per identificare «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» (classe 29) e «farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; biscotti» (classe 30), che dovrà quindi essere registrato dall'UAMI;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Cuétara MARÍA ORO» per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 9 056 045

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Kraft Foods Italia Intellectual Property Srl

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi nazionali e comunitario contenenti l'elemento denominativo «ORO» per prodotti delle classi 29 e 30

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 24 maggio 2013 — GOLAM/UAMI — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX)

(Causa T-281/13)

(2013/C 215/21)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco

Parti

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Trovas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: meta Fackler Arzeimittel GmbH (Springe, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 marzo 2013, procedimento R 2022/2011-2
- respingere l'opposizione di cui trattasi della controinteressata e accogliere interamente la propria domanda di cui trattasi, e
- condannare la controinteressata a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento.